

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 31

Sintesi: L'ultimo comma dell'art. 65 del t.u. 131/1986 dispone che gli atti in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, indicati nella tabella allegata al t.u., devono essere inviati all'ufficio del registro per la liquidazione delle imposte dovute, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi. L'art. 66 introduce due nuovi casi di deroga al divieto per i soggetti di cui all'art. 10. Lettere b) e c). Di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso non ancora registrati: riguardano le copie degli atti occorrenti per l'approvazione e l'omologazione e le copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici. L'art. 68, al 1 comma, dispone che i soggetti obbligati alla tenuta del repertorio devono presentare il repertorio stesso all'ufficio del registro, per il controllo a termini di legge, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, nei giorni che il medesimo ufficio deve stabilire e far conoscere agli interessati, e non piu' genericamente ogni quattro mesi.

Testo:

In coerenza con le disposizioni del precedente comma, l'ultimo comma dell'art.65 stabilisce che gli atti in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, indicati nella tabella allegata al testo unico devono essere inviati all'ufficio del registro per la liquidazione delle imposte dovute, a cura del cancelliere o del segretario, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi. Per quanto concerne l'art.66 e' da rilevare come al II comma siano stati aggiunti due temperamenti ai divieti di cui al precedente comma relativamente alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione ed alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

Il primo comma dell'articolo 68 stabilisce che i soggetti obbligati alla tenuta del repertorio devono presentare il repertorio stesso all'ufficio del registro, per il controllo a termini di legge, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, nei giorni indicati dal medesimo ufficio. La norma modifica il contenuto del corrispondente primo comma dell'articolo 66 del D.P.R. n.634 del 1972 il quale prevedeva che il repertorio dovesse essere presentato all'ufficio ogni quattro mesi.

Con il nuovo articolo 68 il legislatore intende ora dare un maggiore ordine al controllo dei repertori, stabilendo che lo stesso deve avvenire in mesi fissi e in giorni opportunamente prefissati.

Sara', pertanto, cura dell'ufficio stabilire i giorni della presentazione del repertorio; resta, comunque, inteso che nessuna responsabilita' puo' essere addossata ai pubblici ufficiali se l'ufficio non porta a loro conoscenza, anche mediante affissione di appositi avvisi nei locali dell'ufficio aperti al pubblico, in quali giorni i repertori devono essere presentati per il controllo.